



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 64

DATA COMUNICATO 24/10/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

RISULTATI.....	925
Errata corrige risultati.....	925
GIUDICE SPORTIVO	926
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	928

RISULTATI

Errata corrige risultati

Con C.U. N. 63 del 23/10/2024, tra i risultati del Campionato di Seconda Categoria, è stata omologata erroneamente la seguente gara, che di seguito si pubblica:

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A			
U.S. ALVIANO	- COLLEPEPE	-	D

Con C.U. N. 63 del 23/10/2024, tra i risultati del Campionato Juniores Under 19 Regionale A2, è stata omologata erroneamente la seguente gara, che di seguito si pubblica:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 5 Giornata - A			
REAL VIRTUS	- NOCERA UMBRA 2017	-	M

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Fabrizio Domenico MASTRANGELI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fabio Fiordi, nella **seduta del 24/10/2024**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 20/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 20/10/2024 U.S. ALVIANO - COLLEPEPE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.S. ALVIANO ai sensi dell'art.67 del C.G.S., il Giudice Sportivo delibererà Mercoledì 30/10/2024.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GARE DEL 19/10/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/10/2024 REAL VIRTUS - NOCERA UMBRA 2017

RILEVATO che la gara in epigrafe, fissata in calendario per il giorno 19/10/2024 non è stata effettuata per impraticabilità del campo

D I S P O N E

CHE la gara REAL VIRTUS = NOCERA UMBRA 2017 venga recuperata e dà mandato al C.R. Umbria per fissarne la data.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. LEONARDO RADICCHI DELLA **SOC. A.S.D. VALFABBRICA** IN MERITO ALLA GARA GRIFO SIGILLO – VALFABBRICA 1916 DISPUTATASI A SIGILLO IL 28.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA FINO AL 04.04.2025.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Preliminarmente la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di invalidità della delibera assunta dal G.S. formulata dal reclamante sul presupposto dell'avvenuta violazione di cui agli artt. 65 e 50 CGS. Al riguardo si rileva, infatti, che la mancata immediata adozione del provvedimento da parte del G.S. è imputabile esclusivamente ad un errore materiale del medesimo, per non essersi avveduto della parte del referto arbitrale ove era descritto il comportamento dell'allenatore Radicchi Leonardo, circostanza che ha determinato l'adozione di un provvedimento successivo rispetto a quello adottato per la medesima gara pubblicato nel C.U. nr.49.

Quanto al merito, Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto circa il comportamento dell'allenatore Radicchi, durante ed al termine della gara.

I fatti sono meritevoli di adeguata sanzione, ancorché contenuta rispetto a quanto stabilito dal G.S.

Si ritiene congrua la sanzione della squalifica fino al 15.02.2025.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all'allenatore Radicchi Leonardo fino al 15.02.2025.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Rag. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **SOC. U.S. ALVIANO** IN MERITO ALLA GARA U.S. ALVIANO - SPARVIERI CIVITELLA DISPUTATASI AD ALVIANO IL 06.10.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 54 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE GRANCIO MICHAEL PER DODICI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dagli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore Grancio Michael, dopo essere stato espulso, ha pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, afferrandolo successivamente per un braccio procurandogli lieve momentaneo dolore.

La condotta tenuta dal calciatore merita adeguata sanzione che tuttavia la Corte ritiene congrua contenere nella squalifica per nove giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a nove giornate di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Grancio Michael.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 24 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 15 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **SOC. A.S.D. ORVIETO F.C.** IN MERITO ALLA GARA AMERINA 1950 – ORVIETO F.C. DISPUTATASI A GIOVE IL 12.10.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE PETRANGELI LUCA PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 24.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Petrangeli Luca, il quale ha rivolto all'arbitro frasi irraguardose.

La sanzione inflitta dal G.S., nei limiti del minimo edittale di cui all'art. 36 lett. a) CGS, è congrua rispetto al fatto contestato e pertanto meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente
Rag. Riccardo Toccaceli
Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 24 OTTOBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace